

## Sommario

CHIARIMENTI SUL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA .....	1
I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE TRAMITE CARTE DI CREDITO O BANCOMAT .....	3
L'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2012 .....	4
AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI.....	7
INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO.....	10
LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI .....	11
DALL'1.1.2013 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI .....	14
REDDITEST: UNO STRUMENTO DI AUTO VALUTAZIONE PER IL CONTRIBUENTE.....	15
DAL 1° GENNAIO 2013 LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI FATTURAZIONE .....	17
ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2012 .....	19

## CHIARIMENTI SUL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA

(Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26/11/2012 – Provvedim. direttoriale n. 165764/12 del 21/11/2012 )

In prossimità dell'entrata in vigore del nuovo regime, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti a completamento del quadro normativo di riferimento per l'adozione del nuovo regime. In particolare, viene previsto che:

- a) il **nuovo regime sostituisce il regime "IVA per cassa"** previsto dall'art. 7, DL n. 185/2008 che quindi **va considerato abrogato a decorrere dall'1.12.2012**;
- b) l'importo relativo alla soglia entro la quale è possibile optare per il nuovo regime (2 milioni di euro), in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, **non deve essere ragguagliato all'anno**;
- c) il volume d'affari va determinato ricomprendendo **tutte le operazioni attive sia quelle assoggettate all'IVA per cassa sia quelle escluse**;
- d) poiché **decorso 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile** a meno che l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), in caso di fatturazione differita rileva comunque, quale momento di effettuazione dell'operazione, la consegna o la spedizione dei beni a prescindere dalla data di fatturazione dell'operazione, mentre la procedura concorsuale, che deve iniziare prima del decorso di 1 anno dall'effettuazione dell'operazione, si considera avviata dalla data di emissione del provvedimento di apertura della procedura stessa (ad esempio, per il fallimento dalla data della sentenza);
- e) qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione, venga emessa **nota di variazione in aumento**, anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno decorre dall'effettuazione dell'operazione originaria;
- f) le **variazioni in diminuzione** che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile;

- g) il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa;
- h) la detrazione **può essere esercitata** al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto;
- i) l'applicabilità del regime in esame **non è preclusa** per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'art.74, quarto comma, del DPR n. 633/72);
- j) **l'opzione** per il regime in commento:
- si desume dal **comportamento concludente** del contribuente;
  - va **comunicata “nella prima dichiarazione IVA successiva all'esercizio dell'opzione**, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all'anno in cui è esercitata l'opzione mediante comportamento concludente”. Limitatamente al 2012, l'opzione va comunicata con il modello IVA 2013, relativo al 2012. I soggetti che intendono avvalersi del regime dall'inizio dell'attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di inizio attività. È considerata valida l'opzione comunicata tramite una dichiarazione IVA annuale “tardiva”, ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
- k) **l'opzione ha effetto:**
- a decorrere dall'1.1 dell'anno in cui la stessa viene esercitata;
  - in caso di inizio attività, in corso d'anno, dalla data di inizio della stessa.
- L'opzione per il nuovo regime IVA “per cassa” **vincola il contribuente per almeno un triennio**, salvo il superamento del limite del volume d'affari (€ 2.000.000) con la conseguente cessazione dello stesso. L'opzione esercitata dall'1.12.2012 vincola il contribuente fino al 31.12.2014. **Decorso il triennio l'opzione “resta valida per ciascun anno successivo”**, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell'opzione. Nel caso in cui il **volume d'affari superi, in corso d'anno, il limite di € 2000.000 il regime dell'IVA “per cassa” cessa** con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal **mese o trimestre successivo** a quello di **superamento**. In tale ipotesi, così come in caso di revoca dell'opzione, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all'ultimo mese / trimestre di applicazione dell'IVA “per cassa” l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l'IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati;
- l) **anche i soggetti trimestrali possono**, con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre del 2012, applicare il **regime dell'IVA per cassa dall'1.12.2012**;
- m) le disposizioni del “vecchio” regime dell'IVA per cassa non possono essere applicate alle operazioni effettuate dall'1.12.2012. Le stesse disposizioni rimangono valide per le operazioni effettuate fino al 30.11.2012;
- n) poiché le disposizioni comunitarie prevedono che gli Stati membri, previa consultazione del Comitato IVA, possono decidere di applicare il regime dell'IVA per cassa “alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro” e dal momento che la

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

consultazione del comitato IVA è ancora in corso, sarà necessario **effettuare la liquidazione con le modalità ordinarie, senza corresponsione di sanzioni ed interessi**, dell'IVA "sospesa" a seguito dell'applicazione del regime IVA per cassa, qualora la predetta **consultazione dia esito negativo**.

## I RIFORNIMENTI DI CARBURANTE TRAMITE CARTE DI CREDITO O BANCOMAT

(Circolare Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012 – D.L. n. 70 del 13/5/2011)



Come noto il D.L. n. 70/2011, c.d. "Decreto Sviluppo", al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha previsto l'**esonero dall'obbligo di utilizzo della "scheda carburante" per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti esclusivamente tramite le c.d. carte "elettroniche"** (carte di credito, di debito o

prepagate).

Viene quindi prevista la possibilità di adottare, in luogo della tradizionale scheda carburante, **l'estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati solo con carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate**.

Pertanto, se nel corso del 2012 il soggetto IVA ha acquistato carburante pagandolo in parte in contanti e in

parte mediante carte elettroniche, lo stesso non potrà beneficiare dell'esonero dalla compilazione della scheda. Il medesimo contribuente potrà beneficiare dell'esonero nel periodo d'imposta 2013, qualora l'acquisto di carburante avvenga, con riferimento a tutti i veicoli utilizzati nell'attività, esclusivamente con moneta elettronica.

La **scheda carburante, dunque, continua ad operare** per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliono comunque procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso l'utilizzo della scheda carburante è **obbligatoria** per tutti gli acquisti di carburante **effettuati nel periodo d'imposta**.

L'Agenzia delle Entrate, recentemente, ha chiarito che:

- a) **per non dover disporre della scheda carburante** l'impresa / lavoratore autonomo deve **utilizzare sempre** e per **tutti i veicoli posseduti** la carta di credito / bancomat per i singoli rifornimenti. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta;
- b) le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia;
- c) nel caso in cui in aggiunta al rifornimento di carburante vengono effettuati contestualmente **altri acquisti / spese** presso il distributore (ad esempio, lavaggio del mezzo, ecc.) è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una **transazione distinta**, al fine di consentirne la **separata individuazione** (non è quindi possibile, ad esempio, pagare il rifornimento e acquistare le sigarette o le caramelle, con un'unica transazione);
- d) per gli imprenditori individuali / lavoratori autonomi **non è necessario** l'utilizzo di una carta di credito / bancomat "dedicata" ossia utilizzata **soltanto per gli acquisti relativi all'attività svolta** potendo la stessa essere utilizzata **anche per acquisti di natura "privata"**;
- e) le disposizioni introdotte dal Decreto sviluppo **non interessano il sistema delle "carte fedeltà"**

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

## DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

L’amministrazione finanziaria, al fine di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente, ha ritenuto **indispensabile**, per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un’attività d’impresa, arte o professione, **la presenza di un contenuto minimo** che deve risultare dalla documentazione attestante l’acquisto di carburante; in particolare è necessario che:

- a) la carta elettronica **sia intestata al soggetto esercitante l’attività;**
- b) l’estratto conto relativo alla carta elettronica **contenga:**
  - la **data** del rifornimento di carburante;
  - il **distributore di carburante;**
  - l’**ammontare del corrispettivo**

Va evidenziato che, rispetto a coloro che, in luogo della compilazione della scheda carburante, adatteranno l’estratto conto quale strumento di certificazione degli acquisti di carburante, **non sarà più necessario** indicare l’**ubicazione dell’impianto** di distribuzione, la firma dell’esercente, il numero di targa o quello del telaio del veicolo, né, per le imprese, indicare il dato risultante dal **contachilometri** a fine periodo.

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ritiene che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

Ciò comporta che, al fine di **garantire una più ampia e dettagliata certificazione** degli acquisti di carburante per autotrazione, sembrerebbe consigliato disporre, tramite la relativa documentazione, di **ulteriori elementi** che “*valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo*”. Da qui l’importanza di indicare il numero di targa o di telaio di ogni veicolo.

Infine, si ritiene utile rammentare che secondo la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2012, n. 912) assume **rilevanza penale** il comportamento del contribuente teso a “**gonfiare**” la **scheda carburante**, identificando il reato di “*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni.

## L’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2012

(Art. 6, Legge n. 405/90 - Risoluzione Agenzia Entrate 23.12.2004, n. 157/E)



Il prossimo **27 dicembre 2012** scade il termine per effettuare il versamento **dell’acconto IVA per l’anno 2012** da parte dei soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione dell’imposta.

Via San Tommaso d’Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi:

- 1) il metodo **storico**,
- 2) il metodo **previsionale**;
- 3) il metodo delle **operazioni effettuate**.

### **METODO STORICO**

Il metodo in esame prevede che l'acconto sia pari **all'88% dell'IVA a debito** dovuta in relazione **all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente**. Con tale metodo, pertanto, l'acconto è pari all'88% dell'iva dovuta relativamente:

- al mese di dicembre 2011 per i contribuenti mensili;
- al saldo dell'anno 2011 per i contribuenti trimestrali;
- al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2011), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).

In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta **al lordo dell'acconto** eventualmente versato nel mese di dicembre 2011.

### **Variazione della periodicità di liquidazione**

Nel 2012 il contribuente può adottare una diversa periodicità delle liquidazioni IVA rispetto al 2011. Quindi, per il contribuente trimestrale nel 2011 che è passato mensile nel 2012, l'acconto dell'88% va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2011 (saldo + acconto), mentre per il contribuente mensile nel 2011 che è passato trimestrale nel 2012, l'acconto dell'88% va commisurato alla somma dei saldi delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre 2011.

### **Contabilità separata**

In presenza di contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 per opzione, le liquidazioni periodiche IVA sono cumulative per tutte le attività, con riferimento ad un unico volume d'affari.

Per il contribuente che gestisce 2 o più attività con contabilità separata per obbligo (con diversa periodicità di liquidazione) l'acconto va commisurato all'importo dovuto in sede di:

- liquidazione di dicembre 2011 per l'attività mensile;
- dichiarazione IVA relativa al 2011 (mod. IVA 2012) per l'attività trimestrale.

### **Soggetti ex minimi 2011**

I soggetti che nel 2011 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2012 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimento per il 2011, **non sono tenuti** al versamento dell'acconto IVA 2012.

### **METODO PREVISIONALE**

Con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura pari **all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare** per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali. Tale metodo risulta conveniente per il contribuente che ipotizzi di essere a credito di IVA in relazione al proprio periodo di riferimento (mese o trimestre), ovvero di dover versare un debito IVA inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Con l'adozione del predetto metodo di calcolo, il contribuente potrebbe, tuttavia, rischiare di

---

*Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma*

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

vedersi applicare sanzioni, qualora l'acconto versato per il 2012 sia inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa all'anno 2012.

**METODO ANALITICO**

Sulla base del metodo analitico, l'acconto risulta pari al **100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria**, effettuata considerando:

- le **operazioni attive** effettuate **fino al 20 dicembre 2012**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita (ad esempio, dovranno essere considerate le cessioni effettuate con DDT fino al 20.12.2012 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita, le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2012 non ancora annotate, le fatture emesse fino al 20.12.2012 - anche se non incassate - non ancora annotate);
- le **operazioni passive** registrate fino alla medesima data del **20 dicembre 2012**.

Diversamente dal metodo previsionale, l'adozione del metodo analitico non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente rispetto alla liquidazione definitiva dell'imposta.

**MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO**

Il versamento dell'acconto IVA va effettuato telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato, attraverso l'utilizzo del modello F24, indicando il codice tributo:

- "6013" (se il contribuente è mensile);
- "6035" (se il contribuente è trimestrale),

e, quale periodo di riferimento, l'anno "2012". Per i soggetti trimestrali non è richiesta la maggiorazione degli interessi dell'1%.

Quanto dovuto può essere compensato con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.

**CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA**

Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva:

- i soggetti con debito di importo inferiore a € 103,29;
- i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2012;
- i soggetti cessati prima del 30 novembre 2012 (mensili) o del 30 settembre 2012 (trimestrali);
- i soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- i soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2012 risulta un'eccedenza a credito;
- i soggetti che applicano il regime di cui all'art. 13 della L. n. 388/00 (nuove iniziative produttive);
- i soggetti che nel corso del 2012 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive;
- i soggetti che hanno adottato il nuovo regime dei "minimi" di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/11;
- i soggetti che nel corso del 2012 sono usciti dal vecchio regime dei minimi;
- i soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a € 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di € 103,29;
- i soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto IVA può essere sanato attraverso l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, con il versamento dell'imposta, degli interessi nella misura

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

del 2,5% annuo e della sanzione ridotta così individuata:


<b>dallo 0,2% al 2,8%</b>	se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%
<b>3%</b>	se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza
<b>3,75%</b>	se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (per l'acconto IVA 2012 quindi entro il 30.9.2013)

**LA RILEVANZA PENALE DELL'OMESSO VERSAMENTO IVA**

Come noto, a decorrere dal 4 luglio 2006, il comportamento del soggetto che **non versa l'Iva** dichiarata a **debito in sede di dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto** relativo al periodo di **imposta successivo** è punito con la **reclusione da sei mesi a due anni**. La fattispecie delittuosa si configura purché l'omesso versamento **superi** l'importo di **50.000 euro** per ciascun periodo d'imposta.

Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2012 il debito Iva, di importo superiore a 50.000 euro, risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2011.

Sul punto si evidenzia che in presenza di un saldo IVA, risultante dalla dichiarazione IVA 2012 per l'anno 2011, pari a 58.000 euro, per evitare la sanzione penale, il contribuente debba versare entro il 27.12.2012 una somma almeno pari a 8.000 euro, in modo che a tale data il debito IVA residuo non sia superiore al limite di 50.000 euro. Si veda il seguente riepilogo.



(Adempimenti)



I documenti contabili e fiscali possono essere tenuti:

- con modalità "tradizionali", cioè su supporto cartaceo (documenti analogici). In questo caso, i contribuenti possono avvalersi o meno di sistemi meccanografici per la tenuta dei registri contabili; la conservazione può essere cartacea o elettronica;

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail segreteria@studioantinozzi.it

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

- con modalità informatiche (documenti informatici).

In particolare, i registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

### **TENUTA IN FORMA CARTACEA**

Dal 1° gennaio del 2008 i registri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici se vengono stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (in caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Ad esempio, in relazione al periodo d'imposta 1.1.2011 - 31.12.2011:

- la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2012) deve essere presentata entro il 30.9.2012;
- la **stampa dei registri contabili deve avvenire entro il 31.12.2012.**

Le modalità da seguire per rendere effettiva ai fini fiscali la stampa cartacea mediante la numerazione delle pagine e l'assolvimento dell'imposta di bollo sono le seguenti:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE			MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio RegISTRAZIONI anno 2011	Società di capitali	Altri soggetti
<b>Libro giornale</b>	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc.	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 29,24 ogni 100 pagine o frazione
<b>Libro inventari</b>	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc. Oppure 1,2,3 ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).	€ 14,62 ogni 100 pagine o frazione	€ 29,24 ogni 100 pagine o frazione
<b>Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)</b>	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	2011/1, 2011/2, 2011/3 ecc.	Non dovuta	Non dovuta

### **TENUTA IN MODALITÀ INFORMATICA**

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta sia obbligatoria per disposizione di

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

legge o di regolamento o che siano richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. La disciplina in esame trova applicazione nei confronti:

- a) delle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 2214 c.c. (libro giornale, libro degli inventari e altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa, come il libro cassa e il libro magazzino);
- b) delle scritture contabili previste da normative fiscali (es. registri IVA, scritture ausiliarie - c.d. "libro mastro", scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili);
- c) dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 c.c. (es. libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale);
- d) dei libri richiesti dal DLgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private).

La disposizione è applicabile non solo alle scritture contabili e ai libri sociali, ma a tutti i documenti, come per esempio le fatture di vendita/acquisto, i documenti di trasporto, ecc..

Le registrazioni dei dati contenute nei predetti documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Il sistema di conservazione digitale a norma deve quindi garantire una accessibilità ai documenti conservati e ai relativi certificati di firma 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Gli obblighi di **numerazione progressiva e di vidimazione** previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, se vengono apposte, **almeno una volta all'anno, la marca temporale e la firma digitale** dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato (vedi art. 2215-bis del c.c.).

La corretta sequenzialità temporale delle azioni da seguire consiste nell'apporre prima la firma digitale e poi la marca temporale.

Per i libri e i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il predetto termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nel DMEF 23.01.2004.

L'obbligo di **assolvimento dell'imposta di bollo** avviene mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate competente di apposita comunicazione **preventiva** contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell'anno. Detta comunicazione dovrà essere effettuata antecedentemente alla messa in uso degli atti e dei documenti soggetti all'imposta di bollo (ad es. fatture e registri per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, quindi non i registri Iva o il registro beni ammortizzabili). Si precisa, infatti, che i registri – a prescindere dal formato digitale o analogico – devono in ogni caso aver scontato l'imposta di bollo antecedentemente al momento della prima registrazione relativa al periodo d'imposta .

**In pratica**, una volta definitivamente formato e memorizzato sul supporto informatico, il libro contabile deve essere sottoposto al processo di conservazione, consistente nell'applicazione della marca temporale e della firma digitale del responsabile della conservazione sull'intero file: andrà creata una evidenza informatica contenente l'impronta di ciascun registro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

Infine, si evidenzia che entro il **quarto mese** successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per il periodo di imposta 2011 entro il 31 gennaio 2013), **deve essere inviata**, all' Agenzia delle Entrate, **l'impronta dell'archivio informatico** dei registri (e documenti) conservati in modalità sostitutiva.

## INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

(Adempimenti)



Come di consueto, in occasione della fine dell'anno, le imprese dovranno procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino esistenti al 31 dicembre 2012.

L'inventario di magazzino deve indicare la consistenza dei beni **raggruppati in categorie omogenee per natura e valore** nonché il valore attribuito a ciascun gruppo.

Il raggruppamento in categorie omogenee **per natura** comporta che i beni devono, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche, appartenere allo stesso genere anche se di diverso tipo, mentre il raggruppamento **per "valore"** intende aggregare beni aventi identico contenuto economico da determinare in base al valore normale. Pertanto, non sono collocabili nella stessa categoria omogenea i beni aventi diversa natura, nonostante abbiano lo stesso valore unitario, nonché quelli della stessa natura ma di diversa qualità.

I beni che costituiscono giacenze di magazzino sono individuati dal codice civile, ed in particolare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in:

- **materie prime:** materiali acquisiti da terze economie e destinati ad essere direttamente inglobati nei prodotti finiti;
- **materie sussidiarie:** materiali destinati ad essere utilizzati per il completamento dei prodotti;
- **materiali di consumo:** materiali usati indirettamente nella produzione;
- **merci:** beni destinati alla rivendita, senza ulteriori lavorazioni;
- **prodotti in corso di lavorazione:** beni che non hanno ancora terminato il ciclo di produzione e che non hanno ancora raggiunto un'identità fisica ben definita;
- **semilavorati:** beni che, pur non avendo ancora terminato il ciclo di produzione, hanno raggiunto una loro identità fisica e contabile;
- **prodotti finiti:** beni pronti per la commercializzazione;
- **lavori in corso su ordinazione:** si tratta di opere, complessi di opere, forniture di beni e servizi, eseguite su ordinazione del committente in base a contratti di durata generalmente ultrannuale, non ancora concluse alla fine dell'esercizio.

Si ricorda che concorrono alla formazione delle rimanenze di fine esercizio tutti i beni di cui l'impresa è proprietaria, indipendentemente che essi siano:

- fisicamente esistenti nei magazzini dell'impresa;
- in viaggio (merci o materie acquistate e non ancora ricevute);
- presso terzi (ad es. in c.to deposito, visione, lavorazione ecc.);
- merci o materie ricevute, la cui fattura non è ancora stata ricevuta (fatture da ricevere).

**Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi** (beni in deposito, lavorazione o visione).

Le rimanenze devono essere valutate in base del costo di acquisto comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

**Dal punto di vista fiscale** il contribuente è libero di adottare qualsiasi criterio di valutazione: a costi specifici, con il criterio "L.I.F.O." (ultimo entrato = primo uscito), con il metodo della media ponderata o con il "F.I.F.O." (primo entrato = primo uscito), oppure, per gli esercenti attività di commercio al minuto, con il metodo del prezzo al dettaglio.

**All'impresa è lasciata la libertà di scegliere il criterio di valutazione delle rimanenze da adottare**, ma questo non può significare che i criteri di valutazione cambino da un esercizio all'altro, solo sulla base di mere convenienze di ordine fiscale. Infatti, **una volta adottato un criterio di valutazione questo non potrà essere mutato negli esercizi successivi se non in casi eccezionali che andranno adeguatamente motivati e comunicati all'Agenzia delle Entrate competente**. In ogni caso, **i criteri di la valutazione delle rimanenze devono essere indicati nel Libro degli inventari e nella Nota integrativa** (per le società di capitali). **L'assenza di tale annotazione comporta la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di considerare inattendibile la contabilità ordinaria delle imprese e di procedere ad accertamento secondo criteri presuntivi.**

Si tenga inoltre presente che è possibile non trascrivere nel Libro inventari l'elenco analitico delle rimanenze ma solo indicarne il valore complessivo, purché si tengano a disposizione dell'Amministrazione finanziaria le **distinte analitiche** che sono servite per la compilazione dell'inventario opportunamente datate e sottoscritte.

### **OBBLIGO TENUTA CONTABILITA' DI MAGAZZINO**

L'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino riguarda i contribuenti che:

- a) realizzano un **volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro**;
- b) dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di **rimanenze finali superiore a 1.032.914 euro**;
- c) rispettano i due requisiti menzionati per almeno **due periodi di imposta consecutivi** (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo).

Quindi, nel caso l'impresa abbia superato i suindicati valori negli anni 2011 e 2012, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dall'esercizio 2014.

Parallelamente, l'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2° volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

## LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI

(Adempimenti)



Con l'avvicinarsi delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare beni da omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

Innanzitutto occorre tenere presente che la normativa si differenzia in base:

- alla provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere **beni acquistati appositamente** a tal fine o trattarsi di **beni oggetto della attività** di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- alla **tipologia di destinatario** dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Di seguito viene proposta una sintesi della disciplina più ricorrente in materia di omaggi, ossia quella riferita ai beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
<b>Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori</b>	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto</i> : Iva detraibile <i>Cessione**</i> : Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto</i> : Iva indetraibile <i>Cessione**</i> : Fuori campo art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art. 108 co. 2 Tuir)	
<b>Da soggetti Imprenditori a Dipendenti</b>	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto</i> : Iva indetraibile <i>Cessione**</i> : Fuori campo art. 2 co. 2 n. 4) DPR n. 633/72
<b>Da Professionisti a chiunque</b>	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art. 54, co. 5, DPR n. 917/86)	<i>Acquisto</i> : Iva detraibile <i>Cessione**</i> : Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50		<i>Acquisto</i> : Iva indetraibile <i>Cessione**</i> : Fuori campo Iva art. 2, co. 2, n. 4) DPR n. 633/72
	Beni di costo unitario superiore a € 50		

\*\*Al fine di vincere la presunzione di cessione, (ex art. 1 DPR n. 441/97), si rende opportuno predisporre il documento di trasporto (DDT) con causale "omaggio", oppure, in alternativa, annotare, in un apposito registro degli omaggi, la natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

### **TRATTAMENTO IRAP**

Di seguito si riportano due prospetti riepilogativi del trattamento IRAP dei beni destinati ad omaggio a clienti e dipendenti.

<b>BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA – BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA</b>		
<b>beni destinati ad omaggio per i clienti</b>	<b>METODO DA BILANCIO</b> ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 (soggetti IRES, ditte individuali/società di persone che hanno esercitato l'opzione)	Le spese in esame rientrano nella voce B.14 (servizi) del Conto economico e quindi risultano <b>interamente deducibili ai fini IRAP.</b>

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567

e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

	<b>METODO FISCALE</b> ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 (soggetti IRPEF)	Le spese in esame <b>non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi risultano indeducibili ai fini IRAP.</b>  Ciò è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E secondo la quale per individuare i “costi per servizi” di cui all’art. 5-bis non va fatto riferimento alla voce B.7 (costi per servizi) o B.14 (oneri diversi di gestione), bensì ai servizi così come identificati dal DM 17.1.92.
<b>beni destinati ai dipendenti</b>	Come accennato, le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano nei “ <b>costi del personale</b> ”. Tale categoria di costi, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, <b>non concorre alla formazione della base imponibile IRAP, anche nel caso in cui gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.</b> Pertanto, le spese in esame sono <b>ineducibili ai fini IRAP</b> indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (srl, spa, snc, ditta individuale, ecc.). Tuttavia, per i soggetti che applicano il citato art. 5 (metodo di bilancio), si potrebbe porre la questione se le spese in esame possano essere ancora classificate “costi del personale”. Infatti, privilegiando la classificazione per natura, tali spese potrebbero risultare deducibili in quanto ricomprese nella voce B.14 e non funzionali allo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente.	

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DEL PROFESSIONISTA	
<b>beni destinati ad omaggio per i clienti</b>	I lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 446/97, quale “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”. Da ciò consegue che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ai clienti <b>sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.</b>
<b>beni destinati ai dipendenti</b>	Poiché, come sopra evidenziato, i lavoratori autonomi determinano la base imponibile IRAP quale “differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e l’ammontare dei costi sostenuti inerenti all’attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente”. Da ciò consegue che i costi sostenuti da un lavoratore autonomo per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i dipendenti <b>sono indeducibili ai fini IRAP.</b>

### **IL BUFFET O LA CENA DI NATALE**

Come noto, con riferimento alle spese di rappresentanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa.

Da ciò consegue che la spesa sostenuta per la cena di Natale organizzata dal datore di lavoro:

**a) esclusivamente per i propri dipendenti** non può essere considerata “di rappresentanza”.

Tuttavia l’Agenzia non specifica come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi:

- il costo è deducibile ai fini IRPEF / IRES nel limite:
  - del 75% della spesa sostenuta, così come previsto per le spese di albergo e ristorante;
  - del 5% dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 100, comma 1, TUIR;
- l’IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa;

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

- ai fini IRAP, si ritiene che il costo sia deducibile per i soggetti che applicano il c.d. “metodo da bilancio” e indeducibile per coloro che determinano l’IRAP con il c.d. “metodo fiscale”.
- b) (anche) **con soggetti terzi** rispetto all’impresa (clienti, istituzioni, ecc.), **rientri tra quelle “di rappresentanza”** con la conseguenza che:
- il 75% della spesa sostenuta è deducibile nel limite dell’ammontare massimo deducibile nell’anno, ossia in proporzione (1,3% - 0,5% - 0,1%) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica;
  - la relativa IVA è indetraibile.

## DALL’1.1.2013 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

(D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE.)



Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che modifica la disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE.

Il nuovo dettato normativo si applica **“ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”**. Per **“transazione commerciale”** si intendono i contratti stipulati **tra imprese o lavoratori autonomi e tra imprese o lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione** che comportano **“in via esclusiva o prevalente”** una **consegna di merci/ prestazione di servizi** e il relativo **pagamento del prezzo**.

**Non** risulta invece **applicabile** in caso di:

- **procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione** del debito;
- **risarcimento del danno** *“compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”*.

### **TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI**

L’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal **giorno successivo** alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:

- **30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento**. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- **30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi**, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
- **30 giorni dall’accettazione / verifica** (prevista dalla Legge o dal contratto) **della conformità** dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento *“in epoca non successiva a tale data”*.

I termini di 30 giorni di cui sopra **sono raddoppiati**:

- per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento **superiori**

---

Via San Tommaso d’Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

**ai suddetti.** In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo, deve essere **pattuito in forma scritta**.

Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento **superiori ai suddetti** (ma comunque non superiori a 60 giorni) *“quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”*.

Viene, inoltre, stabilito che, quando è prevista una **procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi**, essa **non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna** della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo, in ogni caso, deve essere **provato per iscritto**.

Gli **interessi moratori**, secondo quanto stabilito dal decreto, sono determinati nella misura degli **interessi legali di mora (tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali)**. Nelle transazioni commerciali tra imprese, però, è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.

Il creditore, salvo nel caso in cui il debitore dimostra che l'impossibilità della prestazione non sia a lui imputabile, ha diritto anche al **rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme** non tempestivamente corrisposte.

Inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario di 40 euro** a titolo di risarcimento del danno.

#### **NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE**

Sono **nulle** le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che *“risultano gravemente inique in danno del creditore”*, ossia che:

- **escludono** l'applicazione degli **interessi di mora** o il risarcimento per i **costi di recupero crediti**;
- nelle transazioni commerciali **in cui è parte la Pubblica Amministrazione** predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Spetta al Giudice dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.

## REDDITEST: UNO STRUMENTO DI AUTO VALUTAZIONE PER IL CONTRIBUENTE

(Comunicato stampa Agenzia Entrate 20.11.2012)



A partire dal 20 novembre scorso, sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il nuovo software “Redditest”, con il quale è possibile valutare la coerenza del reddito dichiarato dal nucleo familiare sulla base delle spese sostenute nell'anno, ossia rispetto al tenore di vita dei relativi componenti .

A differenza del redditometro, che è lo strumento di accertamento che l'Ufficio utilizzerà per effettuare un accertamento calcolando il reddito del singolo contribuente, il “Redditest” è invece un software che consente di auto valutare il reddito sulla base delle spese sostenute e dei beni posseduti. È quindi evidente che dal “Redditest” non può, in presenza di un reddito “incoerente” rispetto al tenore di vita, scaturire un accertamento.

Tale strumento permette al contribuente e al suo nucleo familiare di orientarsi circa le aspettative di reddito considerate dal Fisco. Infatti, attraverso le simulazioni ottenute con il nuovo software, il contribuente dovrebbe essere indotto a dichiarare tutti i redditi effettivamente prodotti nella

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

consapevolezza che, in caso contrario, sarebbe con buona probabilità esposto al rischio di ricevere un accertamento. Nel caso in cui, invece, l'incoerenza segnalata dal nuovo software non fosse attribuibile alla mancata dichiarazione di parte dei redditi prodotti, il contribuente, consapevole del rischio di incorrere in un accertamento, avrebbe a disposizione tempo a sufficienza per reperire tutta la documentazione da utilizzare nell'obbligatoria fase di contraddittorio innanzi all'Ufficio.

Il risultato fornito dal Redditest è di tipo qualitativo, sono infatti possibili i seguenti esiti:

- VERDE – ossia COERENTE: la somma dei redditi del nucleo è compatibile con gli elementi e le spese indicate;
- ROSSO – ossia NON COERENTE: la somma dei redditi del nucleo non è compatibile con gli elementi e le spese indicate.

#### **DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA**

Nella fase iniziale di compilazione è richiesto:

- il **nome**, che può essere di fantasia; trattandosi di uno strumento non utilizzabile ai fini dell'accertamento, il software è stato realizzato con un sufficiente livello di privacy a favore del contribuente che intende avvalersene. Non viene mai chiesta alcuna informazione dalla quale si possa risalire al contribuente;
- l'**anno di riferimento** (è proposto in automatico il 2011);
- la **tipologia familiare** tra le categorie indicate in tabella (ad esempio, persona sola con meno di 35 anni, coppia con 1 figlio, ecc.);
- il **Comune di residenza** che identifica l'area territoriale di appartenenza;
- il **reddito familiare complessivo**. A tal fine assumono rilevanza tutti i redditi, compresi quelli esenti, esclusi, soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Dopo aver compilato i dati base relativi alla famiglia, per ciascun componente del nucleo familiare vanno compilate le Sezioni corrispondenti alle seguenti 7 macro categorie:

<b>Abitazioni</b>	Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, collaboratori domestici ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile
<b>Mezzi di trasporto</b>	Automobili, minicar, caravan, moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in leasing o noleggio
<b>Assicurazioni e contributi</b>	Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro; contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare.
<b>Istruzione</b>	Asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all'estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari
<b>Tempo libero e cura della persona</b>	Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti pay-tv, giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona.

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

<b>Spese varie</b>	Oggetti d'arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate
<b>Investimenti e disinvestimenti</b>	(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, caravan, minicar, aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d'investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica.

## DAL 1° GENNAIO 2013 LE NUOVE REGOLE IN TEMA DI FATTURAZIONE

(Articolo 1, D.L. 11 dicembre 2012, n. 216 – Gazzetta Ufficiale 288 del 11/12/2012 Serie Generale)



E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 216/2012 (c.d. "salva-infrazioni"), contenente, tra le altre, le disposizioni che hanno recepito, nel nostro ordinamento, la direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13/7/2010 in materia di fatturazione.

Di seguito si propone una breve sintesi delle principali novità in tema di fatturazione, che saranno oggetto di un eventuale futuro approfondimento.

### **BASE IMPONIBILE**

Con il decreto in esame viene previsto che ai fini della determinazione della base imponibile IVA, con riferimento ai corrispettivi, spese ed oneri espressi in valuta estera, si deve applicare nell'ordine:

- il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione;
- il cambio del giorno della data della fattura, se in essa non è indicato il giorno di effettuazione dell'operazione;
- il cambio del giorno antecedente più prossimo a quello di emissione della fattura, qualora manchi il cambio relativo a quest'ultimo giorno.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

### **EMISSIONE DELLA FATTURA**

Dal 1° gennaio 2013 sarà **ampliato l'obbligo di emissione della fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA**, infatti, saranno oggetto di fatturazione anche le cessioni di beni e le prestazioni non territoriali ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE.

Nelle ipotesi di "reverse charge" il cedente/prestatore **dovrà indicare sulla fattura "inversione contabile"**.

### **CONTENUTO DELLA FATTURA**

Con riferimento al **contenuto della fattura** si segnalano le seguenti novità:

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

*Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

- la fattura deve contenere l'indicazione di un **numero progressivo che la identifichi in modo univoco**;
- è sempre **obbligatoria l'indicazione del numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente**, sia esso stabilito in Italia ovvero in un altro Stato membro dell'Unione europea. Nel caso in cui il cessionario o committente sia un privato è necessaria l'indicazione del codice fiscale.

Inoltre, occorre indicare sulla fattura **specifiche annotazioni quando si tratta di operazioni non soggette, non imponibili o esenti**.

Più in particolare viene stabilito che la **fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sotto elencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:**

- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";
- operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";
- operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";
- operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
- operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'art. 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".

Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano **l'annotazione "autofatturazione"**.

### **FATTURA SEMPLIFICATA**

Viene introdotta la **possibilità, a scelta del contribuente, di emettere la fattura semplificata** per le operazioni di ammontare complessivo **non superiore a 100 euro**, nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il predetto limite di 100 euro può essere innalzato fino a 400 euro ovvero può essere consentita l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi previsti per l'emissione delle fatture.

### **FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE**

Per **fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico**; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,

---

*Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma*

*Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail segreteria@studioantinozzi.it*

STUDIO COMMERCIALE  
*Massimo Antinozzi*

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Le fatture **create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.**

Ne consegue che si dovrà procedere **obbligatoriamente alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche** (per meglio dire quelle emesse e ricevute in maniera elettronica, perché accettate dal destinatario); invece, si potrà procedere **facoltativamente alla conservazione elettronica delle fatture cartacee** nonché di quelle create in formato elettronico.

## ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2012

### Comunicato ISTAT



L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **ottobre 2012**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+2,7%**.

TABELLA VARIAZIONI 2012			
Mese	Gazzetta Ufficiale	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		Dell'anno precedente	Di due anni precedenti
GENNAIO	n. 50	3,2	5,4
FEBBRAIO	n. 71	3,3	5,6
MARZO	n. 90	3,2	5,8
APRILE	n. 115	3,2	5,9
MAGGIO	n. 142	3,0	5,8
GIUGNO	n. 166	3,1	6,0
LUGLIO	n. 195	2,9	5,7
AGOSTO	n. 217	3,1	5,9
SETTEMBRE	n. 244	3,1	6,2
OTTOBRE	n. 271	2,7	6,0

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

STUDIO ANTINOZZI

ROMA 31 DICEMBRE 2012

---

Via San Tommaso d'Aquino, 116 - 00136 Roma

Tel. 06/39754455 (numero unico, 8 linee r.a.) Fax 06/39749567  
e-mail [segreteria@studioantinozzi.it](mailto:segreteria@studioantinozzi.it)